

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2576

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(LUCHETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996,  
n. 124, recante regime comunitario di produzione lattiera

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa comunitaria ha introdotto, sin dal 1984, un regime di contingenti individuali di produzione di latte, nel quadro di quote nazionali di produzione attribuite agli Stati membri.

La regolamentazione comunitaria sulle quote latte prevede un sistema di penalità elevatissime in caso di superamento della quota nazionale, e l'Italia ha già dovuto versare all'Unione europea ingenti somme per i primi nove anni di attuazione del regime (1984-1993).

Tali somme sono rimaste a carico del bilancio pubblico, poichè l'assenza di organiche disposizioni nazionali in materia non ha consentito di ascrivere ai produttori l'onere derivante dal superamento della quota nazionale.

Al fine di assicurare un corretto assetto della materia, la legge 26 novembre 1992, n. 468, ha introdotto un nuovo quadro applicativo del regime comunitario, individuando fra l'altro criteri e modalità per l'attribuzione delle quote individuali.

L'attribuzione di tali quote ha però richiesto una fase di accertamento e di controllo da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), a causa dell'oggettiva difficoltà di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge n. 468 del 1992, che facevano riferimento alle produzioni realizzate da ciascun produttore nelle campagne 1988-1989 e 1991-1992.

Tale situazione ha determinato un elevato numero di contestazioni da parte di produttori nei confronti dei provvedimenti di attribuzione delle quote.

Per superare queste difficoltà il Parlamento, nonostante il Governo ne avesse più volte rappresentato i pericoli, manifestando formalmente la propria contrarietà, ha introdotto, con l'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, in una formulazione generica, la facoltà di autocertificare, nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali, la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione delle quote.

Nella formulazione del citato articolo 2-bis viene nella sostanza consentito ai produttori di determinare la propria quota senza la possibilità di alcun intervento immediato da parte dell'Amministrazione.

Ciò esula dalle finalità proprie dell'istituto dell'autocertificazione che, in linea generale, consente al cittadino di attestare direttamente (senza bisogno di un certificato della pubblica amministrazione) qualcosa che già risulta acquisito (ad esempio la residenza o lo stato di famiglia).

Invece la norma introdotta dalla legge n. 46 del 1995 consente al produttore di attestare la propria produzione di riferimento (e quindi la quota di propria spettanza) in difformità da quanto accertato dall'Amministrazione.

Peraltro, l'automatico riconoscimento della posizione autocertificata nelle situazioni di contenzioso, risulta anticipatoria della pronuncia dell'autorità adita, alla quale l'ordinamento consente anche l'adozione, qualora ne ricorrano i presupposti, di provvedimenti cautelari.

Il disposto dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995 appare comunque incompatibile con un regime di quote, poichè determina la sussistenza di quote individuali (cumulandosi alle quote attribuite dell'AIMA quelle autocertificate) complessivamente superiori alla quota nazionale.

Tale rilievo è stato prospettato anche dalla Commissione europea, nella lettera del Commissario Fischler in data 20 marzo 1995.

L'esistenza di quote individuali eccedenti la quota nazionale comporta l'ascrivibilità a carico del bilancio pubblico delle penalità conseguenti il superamento della quota nazionale, con modalità analoghe a quelle già determinatesi fra il 1984 e il 1993.

La situazione appare ancor più preoccupante poichè, in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, i produttori avrebbero fatto ricorso su larga scala alle autocertificazioni (pure in assenza di ragioni obiettive) nell'intento di sottrarsi al vincolo della quota individuale, la cui applicazione incontra tuttora fortissime resistenze.

Secondo stime prudenziali, e necessariamente approssimative, l'onere per il bilancio pubblico, derivante dall'autocertificazione, può essere previsto in una somma compresa fra 300 e 600 miliardi di lire su base annua.

Poichè l'AIMA ha nel frattempo concluso le proprie ripetute verifiche sulle quote individuali, è possibile procedere all'attribuzione delle medesime con effetto dal 1° aprile 1995 (periodo 1995/96).

Ciò comporta l'automatica sistemazione per tutte quelle autocertificazioni corrispondenti a contestazioni accolte dall'AIMA nella propria attività di riscontro.

Pertanto, non appare più giustificabile la permanenza di un meccanismo di autocertificazione, in considerazione del fatto che le posizioni individuali sono state ripetutamente esaminate dall'AIMA.

Deve essere quindi disposta la sospensione dell'efficacia dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995 prima del termine del periodo 1995-1996 (31 marzo 1996) in modo da evitare che le autocertificazioni prodotte al solo fine di sottrarsi al vincolo della quota comportino l'accollo delle penalità corrispondenti a carico del bilancio pubblico.

È stato peraltro stabilito che i produttori possano inoltrare all'AIMA documentati ricorsi in opposizione avverso le determinazioni dei bollettini. I ristretti margini temporali previsti per i rimedi amministrativi in questione sono imposti dalle ravvicinate

scadenze fissate dalla normativa comunitaria in materia.

Parimenti, occorre tener conto delle conseguenze che i meccanismi di contenimento della produzione lattiera previsti dal richiamato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni dalla legge n. 46 del 1995 hanno determinato in talune aree del Paese.

Infatti, la prevista estesa esenzione della riduzione delle quote di produzione per le aree montane e le zone svantaggiate ed insulari (cfr. articolo 2, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge n. 727 del 1994) ha fatto sì che l'assorbimento dell'eccesso di produzione, rivolta al rientro della quota nazionale, abbia penalizzato esclusivamente i produttori le cui aziende sono ubicate nelle aree di pianura.

Proprio la concentrazione delle misure di cui sopra nelle aree maggiormente vocate alla produzione del latte ha accentuato le difficoltà già determinate dalla pesante congiuntura economica.

Sicchè il provvedimento in esame non può non contemplare misure atte a riequilibrare, almeno in parte, la situazione descritta.

Sono rinnovati in tal senso i criteri per procedere alla compensazione in ambito associativo ed a quella nazionale in modo da consentire che i produttori appartenenti alle categorie colpite dalle riduzioni di quota disposte dal decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni dalla legge n. 46 del 1995 possano prioritariamente compensare i quantitativi da essi prodotti in eccesso rispetto alla propria quota con le minori produzioni realizzate nel Paese.

È risultato altresì opportuno prevedere una ulteriore compensazione in favore dei produttori titolari di sola quota A, nei limiti di una modesta percentuale rispetto all'ammontare della quota, salvaguardando in tal modo i produttori che storicamente non hanno accresciuto la produzione.

È comunque salvaguardata (articolo 2, comma 1, del decreto-legge, che integra l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, inserendovi un comma 5-bis) la po-

sizione preferenziale per i produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate.

Infine, allo scopo di consentire la eventuale restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, è stabilito al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il quale l'AIMA dovrà effettuare la predetta compensazione nazionale.

Si ha ragione pertanto di ritenere ispirato ad equità il complesso delle misure recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento d'urgenza, misure necessitate dall'esigenza che esse trovino applicazione già nella campagna in corso, al fine di scongiurare i reali rischi per l'Erario insiti in una regolamentazione che aveva posto le premesse per una configurazione difficilmente gestibile del regime.

L'unito decreto-legge prevede pertanto (articolo 1) l'attribuzione delle nuove quote da parte dell'AIMA entro il 31 marzo 1996 e, sospendendo l'efficacia dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995, dispone che ai fini del versamento del prelievo supplementare riferito al periodo 1995-1996 dovranno essere considerate esclusivamente le quote individuali risultanti dai nuovi bollettini adottati dall'AIMA. Sono altresì stabilite modalità per la proposizione di ricorsi in opposizione avverso le determinazioni contenute nei suddetti bollettini.

All'articolo 2 sono invece definiti i criteri per la compensazione in ambito associativo e per quella nazionale, e le modalità per l'effettuazione di quest'ultima, come dianzi illustrato.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, recante regime comunitario di produzione lattiera.

*Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1996.*

## **Regime comunitario di produzione lattiera**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Entro il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'efficacia dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini medesimi da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giu-

risdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

#### Articolo 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«5-bis. A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) in favore di tutti gli altri produttori».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno».

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996.

SCALFARO

DINI - LUCHETTI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

